



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI

**Protocollo d'intesa
attuazione articolo 1 bis 1
comma 15 septies
l.p. 6 marzo 1998 n. 4**



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 30 luglio 2009



PREMESSA

Con l'articolo 44 della legge provinciale 21 dicembre 2007 n. 23, attraverso l'introduzione dei commi da 15 ter a 15 decies all'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è stato innovato il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico prevedendo in particolare una proroga di un periodo di 10 anni rispetto alla originaria data di scadenza.

La proroga deve essere richiesta da concessionario che, in aggiunta ad altri impegni, ai sensi delle lettere a) ed e) del comma 15 quater, si obbliga a versare alla Provincia:

1. un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e sovraccanoni in essere, pari ad euro 62,50 per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008 aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies;
2. un ulteriore importo (cosiddetto "canone ambientale") di 5 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008 aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies.

In data 19 settembre 2008 è stato sottoscritto un primo protocollo, con il quale Provincia e Consiglio delle autonomie locali hanno stabilito i principi fondanti per la gestione delle risorse; in particolare il protocollo ha individuato i Comuni quali destinatari del 100% dei proventi derivanti dall'applicazioni delle disposizioni citate ed ha rinviato ad un successivo accordo il compito di definire gli aspetti operativi per la gestione delle risorse.



- Vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali;
- visto il regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia ed Autonomie locali adottato dalla medesima Conferenza nella seduta di data 16 marzo 2007;
- visto l'articolo 44 della legge provinciale 21 dicembre 2007 n. 23;
- vista la legge 27 dicembre 1953 n. 959;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
- preso atto dei contenuti del protocollo sottoscritto tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali in data 19 settembre 2008;
- visto il parere espresso dai Consorzi BIM dell'Adige, del Brenta, del Chiese e del Sarca-Mincio;

tutto ciò premesso

Il Presidente della Provincia **Lorenzo Dellai**

e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali **Marino Simoni**

sottoscrivono il seguente protocollo:



Articolo 1 Principio di territorialità

1. Salve le eccezioni stabilite dal presente protocollo, i proventi derivanti dal canone aggiuntivo di cui all'art. 1 bis 1 comma 15 quater lettera a) della L.P. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. (di seguito canoni aggiuntivi) e dal canone di cui all'art. 1 bis 1 comma 15 quater lettera e) della medesima legge (di seguito canone ambientale), vengono riconosciuti ai Comuni appartenenti a ciascun bacino imbrifero montano di cui alla legge 27 dicembre 1950 n. 959 sulla base del principio di territorialità.
2. Il principio di territorialità si traduce nella determinazione del 100% dei canoni spettanti ai Comuni di ciascun BIM sulla base della seguente formula:

canoni annuali spettanti ai Comuni del BIM Y = A x P.n.m. di Y
dove

A = € 62,50 (rivalutato annualmente sulla base delle previsioni di legge)
P.n.m. di Y = somma delle potenze nominali medie di concessione riferite agli impianti ubicati nel BIM Y per la produzione di energia idroelettrica ai quali trovino applicazione i canoni aggiuntivi.

Articolo 2 Concessione a derivare rilasciata da soggetti diversi dalla Provincia autonoma di Trento

1. Qualora l'impianto per la produzione di energia idroelettrica si trovi sul territorio della provincia di Trento e sfrutti una o più concessioni a derivare rilasciate da altre Regioni o Province, i canoni aggiuntivi non sono dovuti.
2. Eventuali canoni introdotti dalle Regioni o province limitrofe con propri provvedimenti o ai sensi di disposizioni nazionali aventi le medesime finalità dei canoni istituiti dalla provincia Autonoma di Trento, gli stessi saranno riconosciuti ai Comuni appartenenti a ciascun BIM sulla base del principio di territorialità e nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo.

Articolo 3 Concessione a derivare rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento per impianti di produzione collocati fuori Trentino

1. Qualora la proroga della concessione a derivare acqua a fini idroelettrici venga rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento per impianti di produzione ubicati fuori dal territorio provinciale i canoni aggiuntivi possono essere ripartiti tra i Comuni del BIM trentino territorialmente interessato e le Regioni o Province interessate sulla base di specifici accordi.
2. Tali accordi saranno approvati dalla Giunta provinciale previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

Articolo 4 Diversioni d'acqua



1. Viene definita "diversione d'acqua" la situazione nella quale la concessione a derivare a fini idroelettrici venga rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento a favore di un impianto di produzione collocato in un BIM trentino diverso rispetto a quello ove si trova il punto di derivazione dell'acqua.
2. In presenza di diversione d'acqua la potenza nominale media di concessione utile ai fini del calcolo dei canoni aggiuntivi, calcolata con le medesime modalità utilizzate per i sovracani di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, deve essere riferita al BIM trentino nel quale si trova il punto di derivazione dell'acqua devoluta.
3. Qualora tale derivazione consenta lo sfruttamento a fini idroelettrici all'interno di una pluralità di impianti di produzione la somma delle potenze nominali medie di concessione assegnate a ciascun impianto o riferite al corso devoluto devono analogamente essere riferite al BIM trentino nella quale si trova il punto di derivazione. Le quote vengono calcolate con le medesime modalità utilizzate per i sovracani di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959.

Articolo 5

Articolazione in vallate dei BIM

1. In presenza di un'articolazione di un singolo BIM in vallate, i canoni aggiuntivi di cui all'articolo 6 comma 1 lett. a) e b) del presente protocollo vengono suddivisi tra le vallate medesime sulla base dei criteri attualmente vigenti all'interno di ciascun Consorzio BIM, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

Articolo 6

Destinatari dei proventi

1. I proventi relativi ai canoni aggiuntivi, all'interno di ciascun Consorzio BIM, sono così suddivisi:

a) 67,5	%:	Comuni
b) 7,5	%:	Comunità e Convenzione tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga di cui alla legge provinciale 3/2006;
c) 25	%:	Comuni più direttamente danneggiati dalla presenza degli impianti idroelettrici e degli elettrodotti.

Articolo 7

Suddivisione della quota di cui all'articolo 6 comma 1 lett. a) - 67,5 %

1. Ciascun Comune ha diritto di percepire, nell'ambito della quota di cui all'articolo 6 comma 1 lett. a) del presente protocollo, un importo calcolato sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.
2. La quota spettante ad ogni singolo Comune viene determinata da ciascun Consorzio BIM sulla base dei criteri tempo per tempo utilizzati per la distribuzione dei sovracani di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959.
3. Qualora tali criteri venissero nel tempo modificati, tale modifica avrà effetto, ai fini del presente protocollo, dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. Tali criteri dovranno essere tempestivamente comunicati all'Agenzia provinciale per l'Energia.

Articolo 8



Suddivisione della quota di cui all'articolo 6 comma 1 lett. b) - 7,5 %

1. Ciascuna Comunità e la Convenzione tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga, istituite ai sensi della legge provinciale 3/2006 hanno diritto di percepire, nell'ambito della quota di cui all'articolo 6 comma 1 lett. b) del presente protocollo, un importo calcolato sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.
2. La quota spettante ad ogni Comunità e alla Convenzione viene determinata dalla somma degli importi spettanti ai Comuni ad esse appartenenti sulla base dei criteri di cui all'articolo 7 del presente protocollo. Tali criteri dovranno essere tempestivamente comunicati all'Agenzia provinciale per l'Energia.
3. Sinò all'istituzione delle Comunità e della Convenzione tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga le relative risorse sono accantonate, con vincolo tassativo di destinazione, su apposito conto dell'Agenzia provinciale per l'energia.
4. In esito all'istituzione di ciascuna Comunità e della Convenzione, l'Agenzia provinciale per l'energia provvede, sulla base dei fabbisogni di cassa, al versamento delle risorse con le modalità di cui all'articolo 11.

Articolo 9

Suddivisione della quota di cui all'articolo 6 comma 1 lett. c) - 25 %

1. Ciascun Comune ha diritto di percepire, nell'ambito della quota di cui all'articolo 6 comma 1 lett. c) del presente protocollo, un importo calcolato sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.
2. La quota spettante ad ogni singolo Comune viene determinata con riferimento alla presenza sul territorio comunale delle seguenti penalizzazioni, fisicamente misurabili e quantificabili come segue:
 - a) numero di km di rete in AT, con esclusione delle eventuali linee in AT di proprietà dei soggetti distributori di energia elettrica operanti in Trentino (SET, AGS, STET, AIR, ACSM, cooperative elettriche, Aziende comunali, ecc) e delle linee in AT di proprietà di RFI;
 - b) numero di km di corsi d'acqua interessati dalle sottrazioni d'acqua per effetto delle derivazioni idroelettriche (espressi considerando lo sviluppo della sponda dx e della sponda sx del corso d'acqua e misurati in pianta), calcolati a valle delle opere di presa/dighe e fino alla restituzione in alveo dalla portata d'acqua sottratta dall'impianto per lo sfruttamento idroelettrico e con il limite comunque definito dal territorio provinciale;
 - c) numero di km di gallerie e di canali artificiali per la derivazione e l'eventuale accumulo dell'acqua, escluse gallerie e canali che costituiscono scarico di sghiaiatori, dissabbiatori, vasche, ecc.;
 - d) superficie (espressa in mq) di terreno occupato da edifici centrale e sottostazioni di trasformazione "a cielo aperto" (non in galleria/caverna);
 - e) numero di opere di presa;
 - f) superficie (espressa in mq) del serbatoio (o vasca) artificiale individuata alla quota di massima regolazione del serbatoio;
 - g) volume (espresso in mc) "individuabile" fra la quota di massima e di minima regolazione in laghi naturali adibiti a serbatoi nonché sviluppo (espresso in ml) delle rive del lago alla quota di massimo invaso.
3. Ciascun Consorzio BIM della provincia di Trento determina all'interno della rispettiva Assemblea il peso ponderale da assegnare a ciascuna delle penalizzazioni indicate al comma 2 e, su tale base, ricava l'importo spettante a ciascuno dei Comuni ad esso appartenenti in relazione alla proporzionale presenza,



all'interno del rispettivo territorio amministrativo, di uno o più delle penalizzazioni indicate. Tali importi vengono tempestivamente comunicati anche all'Agenzia provinciale per l'energia.

4. Resta salva per ciascun Consorzio BIM la facoltà di approvare in Assemblea una diversa suddivisione di tale quota, purché ciò avvenga con il voto unanime di tutti i presenti.
5. Alla ripartizione di tale quota, per il bacino imbrifero dell'Adige, partecipano anche i Comuni di S.Michele all'Adige e di Nave S.Rocco.
6. Sino alla determinazione dei proventi di cui al presente articolo destinati a ciascun Comune, le relative risorse sono accantonate, con vincolo tassativo di destinazione, su apposito conto dell'Agenzia provinciale per l'energia.
7. In esito a tale determinazione, l'Agenzia provinciale per l'energia provvede, sulla base dei fabbisogni di cassa, al versamento delle risorse con le modalità di cui all'articolo 11.

Articolo 10

Disposizioni speciali per il BIM Brenta

1. Considerata la particolare situazione che contraddistingue il Bacino imbrifero del Brenta il presente articolo prevede disposizioni speciali in deroga ad alcune previsioni del presente protocollo.
2. La quota di cui all'articolo 6 comma 1 lett. c) viene suddivisa, tra le vallate, nelle seguenti percentuali:
Vallata del Brenta: 30%
Vallata del Cison Vanoi: 70%
3. Ciascuna Assemblea di vallata provvede ad assumere i provvedimenti indicati dall'articolo 9 del presente protocollo con riferimento ai Comuni di propria competenza.
4. I criteri per la suddivisione delle quote di cui all'articolo 6 comma 1 lett. a) e b) del presente protocollo verranno stabiliti con provvedimento dell'Assemblea del BIM Brenta, previa intesa vincolante per l'Assemblea generale tra le due Assemblee di vallata del medesimo BIM. I criteri dovranno in particolare considerare le modalità di ripartizione dei sovracanonici BIM previste dalla legge 959/1953 nonché utilizzare le percentuali di partecipazione alla ACSM SpA dei Comuni del Cison Vanoi interessati.

Articolo 11

Termini per il riversamento dei proventi

1. Ciascun Comune, utilizzando le procedure ordinarie per la richiesta di erogazioni, inoltra alla competente struttura richiedente le risorse delle quali chiede il trasferimento sulla base dei fabbisogni di cassa. Sulla base della ripartizione delle risorse stabilita in applicazione del presente protocollo, l'Agenzia provinciale per l'energia, tempestivamente informata della richiesta da parte della competente struttura, provvede all'erogazione delle relative risorse al Consorzio BIM di riferimento, sulla base dei criteri di norma utilizzati nell'ambito della finanza locale.
2. Ciascun BIM, tempestivamente e comunque entro un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle relative risorse da parte dell'Agenzia provinciale per l'energia, provvede a riversare le risorse medesime ai Comuni richiedenti.
3. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche provvede a fornire all'Agenzia provinciale per l'energia la proiezione dei canoni dovuti a ciascun BIM; l'Agenzia, sulla base di tali dati e dei criteri comunicati dai singoli Consorzi BIM, comunica a tutti i Comuni interessati la proiezione dei canoni ad essi dovuti, sviluppata per tutta la durata delle proroghe delle grandi derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico ad esso riferibili. Con successive tempestive comunicazioni verranno forniti gli aggiornamenti degli importi in relazione alla rivalutazione



effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni e in esito all'eventuale conclusione di accordi di cui all'articolo 3 del protocollo. Tali comunicazioni costituiscono titolo per l'accertamento contabile dell'entrata ad essi riferita.

Articolo 12 Finanziamento di progetti strategici

1. Per sostenere progetti strategici per lo sviluppo socio-economico di un determinato territorio, i Comuni ad esso appartenenti possono richiedere, attraverso l'approvazione in uno specifico accordo di programma, che le risorse di cui all'articolo 6 comma 1 lett. a) e b) del presente protocollo vengano attualizzate dalla Provincia attraverso Cassa del Trentino SpA ed assegnate agli Enti locali richiedenti. In tal caso i corrispondenti proventi non vengono trasferiti al Consorzio BIM di riferimento, ma vengono direttamente versati dall' Agenzia provinciale per l'energia a Cassa del Trentino SpA. Di tale fatto viene fornita tempestiva comunicazione al Consorzio BIM interessato.
2. Tali progetti devono risultare coerenti con la programmazione provinciale e possono disporre di finanziamenti ulteriori a valere su specifici fondi del bilancio provinciale.
3. L'accordo di programma di cui al comma 1 impegna tutti i Comuni direttamente coinvolti ad utilizzare le risorse anticipate per sostenere il progetto strategico di sviluppo.
4. La Giunta provinciale esamina l'accordo di programma entro 30 giorni dal ricevimento, accertando che il progetto proposto rispetti le caratteristiche previste dal presente articolo e, qualora la verifica risulti positiva, impartisce le necessarie indicazioni a Cassa del Trentino SpA.
5. Eventuali disposizioni attuative del presente articolo saranno assunte d'intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali.

Articolo 13 Canone ambientale

1. Il canone ambientale viene assegnato ai Comuni per il finanziamento di interventi di recupero ambientale nel rispetto del criterio di territorialità di cui all'articolo 1 del presente protocollo.
2. I proventi connessi a tale canone alimentano un fondo istituito presso l'Agenzia provinciale per l'energia, articolato in capitoli corrispondenti a ciascun BIM della provincia.
3. I Comuni, in forma singola o associata, presentano, ai fini del finanziamento, progetti di miglioramento ambientale nei termini e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. La deliberazione stabilisce altresì la struttura provinciale competente alla gestione del fondo, i criteri di valutazione dei progetti, tenuto comunque conto delle penalizzazioni di cui all'articolo 9 del presente protocollo e del principio di rotazione destinato a favorire la maggiore distribuzione delle risorse sul territorio.
4. La Giunta provinciale, sulla base dei criteri previsti dal presente articolo:
 - verifica l'ammissibilità dei progetti;
 - dispone l'ammissione a finanziamento degli stessi;
 - determina l'importo del finanziamento per i progetti ammessi.



Articolo 14
Vincoli all'utilizzo delle risorse in parte corrente

1. Tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei proventi derivanti dai canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari idroelettrici per la proroga decennale delle concessioni, gli enti locali finalizzano gli stessi a progetti di sostegno allo sviluppo locale, o al finanziamento di opere pubbliche e investimenti di loro competenza, ovvero alla copertura di oneri straordinari di natura una tantum.

Articolo 15
Interpretazioni

1. I soggetti interessati all'applicazione del presente protocollo possono presentare al Consiglio delle autonomie locali richiesta di interpretazione autentica di specifiche disposizioni dello stesso.
2. Per favorire la tempestiva interpretazione delle norme dubbie, ciascuna delle parti sottoscrittrici del presente protocollo nomina, contestualmente alla firma del medesimo, un proprio rappresentante all'interno di una Commissione. Il terzo componente viene consensualmente indicato dalle parti sottoscrittrici medesime. La Commissione opera a partire dal momento della nomina di tutti i propri componenti.
3. La Commissione, entro 30 giorni dalla formulazione del quesito, fornisce interpretazione autentica alla disposizione dubbia.
4. Le parti si impegnano a rispettare l'interpretazione formulata dalla Commissione.

Articolo 16
Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente protocollo prevalgono su quelle contenute nel precedente protocollo di data 19 settembre 2008.

Il Presidente
della Provincia Autonoma di Trento
f.to
Lorenzo Dellai

Il Presidente
del Consiglio delle autonomie locali
f.to
Marino Simoni

progressivo: 68/2009

seduta del: 30 luglio 2009

punto o.d.g.: 4

ora votazione: 13.00

contrari: 0

astenuiti: 0

dichiarazioni a verbale: Il Consigliere Daldoss nel ribadire la propria contrarietà al coinvolgimento dei Consorzi BIM nel trasferimento delle risorse dei canoni aggiuntivi, sottolinea come le modifiche apportate rispetto al testo trasmesso ai Consiglieri, evidenzino ulteriormente l'assoluta inutilità di tale passaggio

nessuno

vedi allegato

Note:

Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna

Marino Simoni
Il Presidente
dott. Marino Simoni